



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 21/05/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 18 maggio 2015, n.121**

Autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del medesimo Comune di Bari, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L." con sede in Bari - Via Salvatore Matarrese n. 2/11, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 04/02/1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/02/2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09/09/2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12/11/2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

in Bari, presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 17 giugno 2013, dispone che:

"1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede."

L'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L.", sito nel Comune di Bari alla Via Matarrese n. 2/11, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accREDITamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate nella branca specialistica ambulatoriale di Fisiokinesiterapia, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

Con istanza trasmessa a mezzo raccomandata a/r del 17/03/2015, la dott.ssa Angela Cozzoli Poli, in qualità di legale rappresentante dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L.", ha chiesto "l'autorizzazione, per la finita locazione alla data del 30.04.2016 del contratto in essere, al trasferimento dell'attuale sede nell'ambito del distretto di appartenenza insistente nel comune di Bari,

stessa Azienda Sanitaria Locale, come previsto dall'art. 28 bis comma 2 L.R. n. 8/2004.”.

Nella medesima nota il legale rappresentante della “MEDICAL CENTRE s.r.l.” ha dichiarato “che l'impossibilità sopravvenuta è correlata alla necessità di poter sostenere i costi di gestione della struttura, in aderenza al Budget assegnato, e poter garantire la sostenibilità economica.

(...).”.

Posto quanto sopra;

ritenuto che le circostanze sopra riportate possono essere assimilabili ai casi di “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore” previsti dal sopra citato art. 28 bis, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i.;

ritenuta congrua l'istanza presentata rispetto alla data di scadenza del contratto di locazione, tenuto conto dei tempi necessari per l'esecuzione degli interventi tecnici previsti per il nuovo immobile nonché per l'espletamento delle verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato e l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento da parte del Comune e della Regione;

considerato che con la D.G.R. n. 2803 del 30 dicembre 2014, ad oggetto “Riorganizzazione dell'assistenza Distrettuale: accorpamento dei Distretti Socio Sanitari nei Comuni di Bari, Foggia e Taranto.”, sono stati unificati i Distretti Socio-Sanitari del Comune di Bari;

atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale della ASL BA, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di rilasciare, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del medesimo Comune di Bari, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede, dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia “MEDICAL CENTRE S.R.L.” con sede in Bari alla Via Matarrese n. 2/11, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

programmazione assistenza ospedaliera  
e specialistica e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede, dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L." con sede in Bari alla Via Matarrese n. 2/11, nell'ambito del medesimo Comune di Bari, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "MEDICAL CENTRE S.R.L.", con sede in Bari alla Via Matarrese n. 2/11;

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;

- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccREDITAMENTO/all'Albo Telematico (ove disponibile);

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio  
Vincenzo Pomo

---